



## ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TONINO GUERRA" - NOVAFELTRIA (RIMINI)



Con Sezioni Associate I.T.C.G. "Einaudi", I.P.I.A. "Benelli" e Liceo Scientifico

Piazzale Lorenzo Moni n. 3 – 47863 NOVAFELTRIA (RN)

Tel. 0541920130 / 0541926178 - Sito: [www.isisstoninoguerra.edu.it](https://www.isisstoninoguerra.edu.it)

E-mail: [rnis00300d@istruzione.it](mailto:rnis00300d@istruzione.it) - PEC: [rnis00300d@pec.istruzione.it](mailto:rnis00300d@pec.istruzione.it)

Codice Meccanografico RNIS00300D – Codice Univoco Ufficio: UFCR9F - Cod. Fiscale 80034510414

Prot. 14150/4.2.

Novafeltria li 16/09/2023

### CAPITOLATO/CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

fornitura, consegna, installazione e collaudo di arredi per laboratorio informatica costituiti da tavoli biposto, cattedra con mobile a giorno e cassettera, poltrona e armadio

**PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo – Componente 1 – Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella Pubblica Amministrazione – Linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" - Codice progetto M4C1I3.2-2022-962-P-20361 - Titolo Laboratori di nuova generazione all'ISS Tonino Guerra di Novafeltria.**

**CUP D94D22005030006**

**CIG (Simog): A010AC55FC**

**IMPORTO COMPLESSIVO € 5.600,00 oltre IVA**

Indice sommario:

ART. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA .....	2
ART. 2 – DURATA CONTRATTUALE – Tempi di consegna.....	2
ART. 3 – CESSIONE E SUBAPPALTO .....	4
ART. 4 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORDATE .....	4
ART. 5 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO .....	5
ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	5
ART. 7 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	7
ART. 8 - CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI .....	7
ART. 9 - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZA SOCIALI .....	8
ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI: REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA .....	8
ART. 11- PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI .....	9
ART. 12 - FORO COMPETENTE .....	9
ART. 13 - NORME DI RINVIO .....	9

## **ART. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

Il presente documento disciplina le condizioni di fornitura, consegna, installazione e collaudo di arredi per laboratorio informatica costituiti da tavoli biposto, cattedra con mobile a giorno e cassettiera, poltrona e armadio meglio identificati di seguito.

La fornitura proposta dovrà essere completa di tutti gli accessori destinati al corretto funzionamento.

La soluzione offerta deve presentare tutti i requisiti tecnici di minima previsti dal presente documento; la verifica dell'esistenza di tale condizione sarà effettuata personale dal tecnico identificato dall'Istituto.

La fornitura in argomento deve obbligatoriamente prevedere i seguenti prodotti e servizi essenziali:

### **n° 14 TAVOLI BIPOSTO**

Tavolo OE cm l 160 x p 60 x h 75, con struttura in metallo verniciato bianco, top in melaminico sp. 1.8, colore bianco, dotato di canalina passacavi l 120 e n° 2 fori con tappi di chiusura.

### **N° 1 CATTEDRA CON MOBILE A GIORNO E CASSETTIERA**

Tavolo OE cm l 160 x p 80 x h 75, con struttura in metallo verniciato bianco, top in melaminico sp. 1.8 colore bianco, dotato di canalina l 120 e n° 1 foro con tappo di chiusura, su mobile a giorno l 136,8 x p 59,7 x h 62,5 con cassettiera destra, tutto in melaminico bianco

### **N° 1 POLTRONA**

Poltrona con struttura e braccioli realizzati in tubo di acciaio ovale finitura cromo antigraffio. Base girevole realizzata in acciaio finitura cromo, dotata di ruote in poliuretano con freno. Colore: similpelle nera

### **N° 1 ARMADIO**

Armadio a doppia anta battente cm l 90 x p 45 x h 192, struttura realizzata in melaminico sp 18 mm e ante con maniglia e serratura, cerniere in metallo e apertura a 110° colore : bianco

La fornitura deve includere trasporto, dislocazione al piano\* e montaggio nel rispetto dei condizionamenti strutturali ed ambientali e formazione al personale.

DOTAZIONE: Certificazione del prodotto (CAM)

Garanzia: almeno 12 mesi da collaudo con esito positivo

La fornitura si intende comprensiva di trasporto, consegna al piano e installazione.

La fornitura completa di accessori deve comprendere esclusivamente prodotti di nuova fabbricazione. La consegna di tale materiale è vincolante per l'esito positivo del collaudo che sarà effettuato a cura dell'operatore economico stesso in contraddittorio con la stazione appaltante secondo la procedura identificata dal presente documento. La mancata fornitura del materiale specificato potrà costituire motivo di risoluzione del contratto di fornitura.

## **ART. 2 – DURATA CONTRATTUALE – Tempi di consegna**

Fermo restando il rispetto dei tempi di consegna di cui al punto successivo (salvo concessione di proroga da parte della stazione appaltante), la fornitura deve prevedere una garanzia di legge a decorrere dalla data di collaudo con esito positivo eseguito dalla stazione appaltante in contraddittorio con l'o.e..

La consegna e la regolare installazione dei prodotti **dovranno avvenire, compatibilmente con le risorse assegnate all'amministrazione nell'ambito del progetto indicato in oggetto, nell'anno 2024 ed indicativamente nel mese di aprile 2024. La consegna dovrà** avvenire entro e non oltre **30 giorni** naturali consecutivi dalla data ordine (salvo richiesta di proroga da parte dell'operatore economico e concessione da parte della stazione appaltante) che sarà effettuato dalla stazione appaltante. Non si accetta fornitura parziale, salvo previo accordo scritto con la stazione appaltante. La fornitura si intende completata a collaudo eseguito con esito positivo.

Non è ammesso ritardo sul termine previsto per la consegna, salvo richiesta scritta debitamente motivata che l'operatore economico dovrà inviare alla stazione appaltante, prima della scadenza del termine di consegna. La stazione appaltante, valutate la motivazione, potrà concedere una proroga. Qualora le motivazioni risultassero infondate o insufficienti la stazione appaltante applicherà le penali in seguito specificate. In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno due contestazioni formali, l'Istituto si riserva di risolvere il contratto.

La consegna e la regolare installazione dovranno avvenire esclusivamente su autorizzazione della stazione appaltante e nei giorni identificati dal DEC (qualora nominato)/ RUP o da altro referente identificato dalla amministrazione contraente dal lunedì al venerdì, previo accordo, dalle ore 9:00 alle ore 13:30.

**regolare installazione:** l'operatore economico deve garantire la regolare installazione dei prodotti forniti e deve controfirmare i moduli di regolare installazione predisposti. Si precisa che la regolare installazione è necessaria ma non costituisce elemento sufficiente a ritenere accettato il collaudo.

Nella fase di installazione e prova funzionale, oltre a quanto previsto sopra, l'operatore economico dovrà impegnarsi a garantire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto delle metodiche della strumentazione fornita.

All'atto della consegna e della verifica di consistenza dei prodotti, nonché dopo installazione e montaggio e prova funzionale, presso l'Istituzione Scolastica, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l'Istituzione Scolastica. Le operazioni di collaudo, a cui un referente dell'operatore economico dovrà presenziare, verranno eseguite presso la sede dell'istituto.

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell'idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell'offerta e relative specifiche da capitolato.

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall'Istituzione Scolastica, la data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. Ciò non potrà comportare la sospensione dell'iter di liquidazione di quanto dovuto eccezion fatta nell'ipotesi in cui la garanzia e l'assistenza prestate dall'operatore economico non siano idonee a risolvere il problema entro il termine ultimo stabilito per il pagamento.

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà riparare o sostituire tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l'Istituto Scolastico abbia esito negativo, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte.

### **ART. 3 – CESSIONE E SUBAPPALTO**

E' fatto divieto all'operatore economico di cedere l'esecuzione di tutta o parte della prestazione oggetto del contratto. In caso di violazione, l'Istituto risolve di diritto il contratto. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016, fermo restando l'onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall'art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest'ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall'avvenuta notifica della cessione. E' ammesso il subappalto con le modalità previste dall'art.105 D.Lgs. 50/2016. Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'affidamento in subappalto è sottoposto al rispetto delle seguenti condizioni:

- la Ditta Concorrente, all'atto dell'offerta, deve dichiarare, ai sensi dell'art. 105 comma 4 b) D. Lgs. 50/2016, le attività che intende eventualmente subappaltare; in ogni caso l'importo complessivamente subappaltato non può essere superiore al 49,9% dell'importo del contratto; tale adempimento costituisce presupposto essenziale indefettibile per la successiva ed eventuale autorizzazione al subappalto, sicché l'erroneità e/o mancanza di detta dichiarazione costituisce impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
- l'affidatario deve depositare:
  1. il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; il contratto deve indicare l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici;

Con il deposito del contratto di subappalto, l'affidatario deve trasmettere:

2. dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza, in capo al subappaltatore stesso, delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016;
  3. il n. di iscrizione alla CCIAA del subappaltatore;
  4. dichiarazione del subappaltatore di insussistenza nei confronti del subappaltatore di alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
  5. propria dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., con il titolare del subappalto;
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
  - I contratti di subappalto e i sub-contratti dovranno contenere l'impegno ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12/11/2010 convertito con modificazioni con L. 217 del 17/12/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
  - Il subappalto dovrà comunque essere formalmente autorizzato.
  - In caso di inadempienza contributiva o di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 D.Lgs. 50/2016.
  - In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l'Istituto sia verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del Disciplinare di gara e/o del Capitolato Tecnico compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi l'Istituto può procedere alla risoluzione del contratto stipulato.

### **ART. 4 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORDATE**

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'operatore aggiudicatario, l'Istituto ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte del soggetto in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte di quello subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali, il contratto si ritiene risolto di diritto a partire dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Istituto di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione del servizio.

#### **ART. 5 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

E' facoltà della stazione appaltante rescindere anticipatamente dal contratto, previa formale contestazione scritta con almeno 15 giorni di anticipo, qualora l'operatore economico contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente documento, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. Il contratto verrà risolto qualora, a seguito della verifica dei requisiti, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali sia svolta da soggetti privi dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per contrarre con l'amministrazione. Verrà, altresì, disposta la risoluzione di diritto del contratto di appalto per la perdita dei requisiti dell'aggiudicatario. L'Istituto può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) qualora il fornitore ceda in subappalto le forniture senza la preventiva approvazione;
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda nel caso di forniture superiori a € 40.000,00;
- g) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari della presente lettera invito;

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti fino al giorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Istituto ha diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

#### **ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Per quanto concerne la fornitura dei prodotti, l'operatore economico deve fatturare entro fine mese dall'emissione della bolla di consegna (DDT), con chiara indicazione dell'ordine/contratto di acquisto al fine della liquidazione.

##### **Ogni fattura deve:**

- indicare il numero e la data dell'ordine, il numero della procedura telematica e **codice CIG e CUP** che verrà indicato dalla stazione appaltante e i citati codici dovranno essere indicati negli appositi campi pena il respingimento della fatturazione;
- essere intestata a: Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "Tonino Guerra" con sede legale a Novafeltria (RN) in Piazzale Lorenzo Moni, 3 - C.F. 80034510414 – CODICE UNIVOCO UFFICIO UFCR9F.

**N.B. L'emissione della fattura è comunque subordinato all'emissione delle risorse stanziato dall'Ente competente. In assenza dei predetti fondi l'O.E. non potrà emettere la fattura in attesa di specifiche indicazione da parte della stazione appaltante. Pertanto non verrà eseguito il pagamento e l'O.E. non potrà avanzare pretese di alcun genere.**

## PAGAMENTO

Il pagamento sarà eseguito nell'anno 2024 entro 30 giorni dalla data fatturazione ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa verifica della regolare prestazione o fornitura.

Il pagamento della fornitura avverrà dietro presentazione di regolare fattura, **IN FORMATO ELETTRONICO** - secondo le modalità previste dal Decreto MEF 03/04/2013 N. 55 - intestata a **Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "Tonino Guerra" con sede legale a Novafeltria (RN) in Piazzale Lorenzo Moni, 3 - C.F. 80034510414 – CODICE UNIVOCO UFFICIO UFCR9F** – nei tempi previsti dal D.Lgs. 192/2012 previa verifica di Regolarità Contributiva dell'operatore economico ai sensi della relativa normativa e specificatamente dell'art. 6, comma 3, lettera d) del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 e indicando nella fattura quanto previsto relativamente agli obblighi dei fornitori ai sensi della legge 23 dicembre 2014 n. 190 relativamente allo "Split Payment" e successivi Decreti attuativi.

Nel caso di invio di documentazione incompleta o erranea da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

## PENALI:

Il Fornitore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato. Il Fornitore si obbliga, pertanto, a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico. Durante l'esecuzione del contratto, eventuali deroghe e/o varianti alle condizioni stabilite dal presente documento dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante esclusivamente in forma scritta a mezzo PEC, debitamente motivate e argomentate, entro e non oltre i termini previsti per l'esecuzione della prestazione contrattuale.

Le decisioni per l'applicazione di tutte le penali e le sanzioni previste nel presente disciplinare saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti verrà applicata una penale in misura del 10% del valore del contratto.

L'Istituto si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, il cui ammontare è stabilito come di seguito indicato:

- ritardo nei tempi preparazione alla consegna e installazione: 1% dell'importo relativo all'intera fornitura iva esclusa per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre a quanto previsto;
- ritardo nei tempi definiti nella procedura di collaudo: 1% dell'importo relativo all'intera fornitura iva esclusa per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre a quanto previsto;

L'importo massimo delle penali, non potrà comunque superare i valori massimi stabiliti dall'art.113 BIS del D.Lgs 50/2016 e s.m.i

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC.



La sanzione potrà essere applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione. Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Nell'esecuzione della fornitura, l'aggiudicatario deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217), in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; deve, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i

movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati al committente prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini devono essere comunicati le generalità ed il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte dell'aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.

L'aggiudicatario è altresì obbligato ad informare il committente e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da art. 3, c. 8, L. 136/2010.

L'aggiudicatario si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento, e in ottemperanza a quanto disposto con determinazione Avcp 7 luglio 2011, n. 4, e' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale (fattura), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti di cui al presente appalto, il codice CIG.

#### **ART. 8 - CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI**

L'assunzione dell'appalto di cui alle presenti condizioni particolari e relativi allegati da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi e commesse pubbliche. L'impresa è tenuta in ogni caso ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

In particolare, l'impresa, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nelle presenti condizioni particolari e relativi allegati.

Per l'impresa, l'assunzione dell'appalto implica l'adozione dei conseguenti piani attuativi, e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza - deve tenere debitamente conto nella preparazione della propria offerta.

#### **ART. 9 - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZA SOCIALI**

Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunto e/o impiegato dall'impresa aggiudicataria. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito al servizio appaltato, escluso il personale assegnato dalla stazione appaltante, intercorrerà esclusivamente con l'impresa aggiudicataria. L'aggiudicatario riconosce che il committente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stesso aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008. L'aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di categoria, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale che intende impiegare nello svolgimento del servizio appaltato.

#### **ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI: REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA**

Nell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In ottemperanza all'art. 30 c.5 del D.Lgs 50/2016 e all'art. 31, c. 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del medesimo – ivi incluse quelle del subappaltatore -, il committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ottemperanza al c.6 dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'aggiudicatario o di eventuali subappaltatori impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedere al pagamento delle retribuzioni nel termine massimo di 15 giorni. Decorso infruttuosamente il detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai



lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

#### **ART. 11- PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente il Fornitore si impegna a rispettare le disposizioni previste dal Decreto n. 101 del 10 Agosto del 2018, dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003, che trovino applicazione con riferimento alle attività e agli obblighi assunti contrattualmente.

#### **ART. 12 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l'Amministrazione e l'aggiudicatario Fornitore del servizio è competente, in via esclusiva, il Foro territoriale di Rimini.

#### **ART. 13 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente si intendono richiamate in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e la normativa vigente in materia di attività contrattuale. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 relativamente alle disposizioni ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del Dlgs 50/2016 o in relazione alle norme di detto Regolamento comunque richiamate con valenza di clausole contrattuali purchè non in contrasto con la normativa vigente.



Il Responsabile Unico del Procedimento  
Francesco Tafuro  
*Firmato digitalmente*

IL FORNITORE PER INTEGRALE ACCETTAZIONE